

La Segreteria nazionale

Prot.n.1/11-na
Circ.n.1/11

Roma, 4 gennaio 2011

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle Segreterie provinciali

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell'infanzia - anno scolastico 2011/12.

Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ha emanato, in data 30 dicembre 2010, la C.M. n. 101 - Prot. n. AOODGPER 11313, relativa alle iscrizioni degli alunni alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2011/12.

Il termine di scadenza è fissato al 12 febbraio 2011. Per le scuole paritarie, come noto, e da sempre, il termine ha carattere indicativo.

Allo scopo di fornire utili indicazioni ai responsabili delle scuole dell'infanzia federate, si trascrivono i passi significativi della citata C.M.

“Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2011 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2012” [La precedenza va, tuttavia, riservata a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2011]. *L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata...:*

- a) alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;*
- b) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;*
- c) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.*

Il documento ministeriale precisa inoltre che *“nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e di piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello previsto, è consentita, in via straordinaria, anche l'iscrizione di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, per un massimo di tre unità per sezione”*.

L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti appositamente predisposti, a cura del collegio dei docenti, d'intesa con l'organismo di gestione della singola istituzione scolastica.

A norma del D.P.R. 89/2009 - art. 2, comma 5 - l'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito, mediamente, in 40 ore settimanali.

Infine, viene precisato che *“al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, per l'anno scolastico 2011-2012, è prevista la prosecuzione, delle sezioni primavera in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali. Al riguardo si fa riserva di apposite comunicazioni e istruzioni [...] l'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli Enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso”* (D.P.R. 89/2009 del 20 marzo 2009, art. e, comma 5).

Ciò premesso, si richiama l'attenzione dei responsabili delle singole scuole dell'infanzia paritarie (gestori, coordinatrici, ...) sui seguenti aspetti particolari:


- in caso di accoglienza di alunni che compiono i tre anni di età tra il primo gennaio 2012 e il 30 aprile 2012 vanno verificate e attentamente valutate le condizioni di cui alle lettere a, b, c riportate nella presente circolare, accordando la precedenza ai bambini più “grandi”;

- **lo specifico riferimento all'orario di funzionamento delle scuole riguarda, ovviamente, la scuola statale.**


Le FISM provinciali sono pregate di fornire alle scuole la consulenza necessaria.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del settore pedagogico
dott. Delio Vicentini



Il Segretario nazionale aggiunto
dott. Antonio Trani



Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano

